

1054



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0503951 11/07/2013 10,07

Attività Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Demanio e Patrimonio

Classifica 4.1.1.



CC 5486/05

N. Pratica:

Giudizio Sergio Gigliotti c/R.C. + 1 - Trasmissione

Oggetto:

sentenza n.284/2013

24.09

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

10 - 01

A.G.C. DEMANIO E PATRIMONIO
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

VIA METASTASIO N. 25/29 - 80134 NAPOLI

RACCOMANDATA A.R.

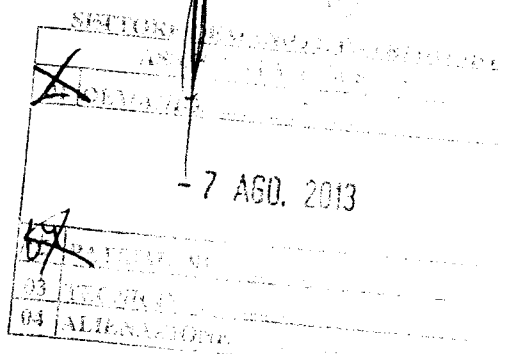
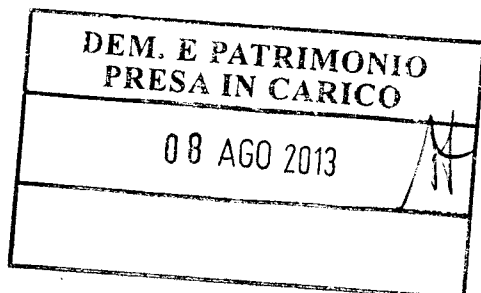
Si trasmette copia della sentenza in oggetto indicata, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

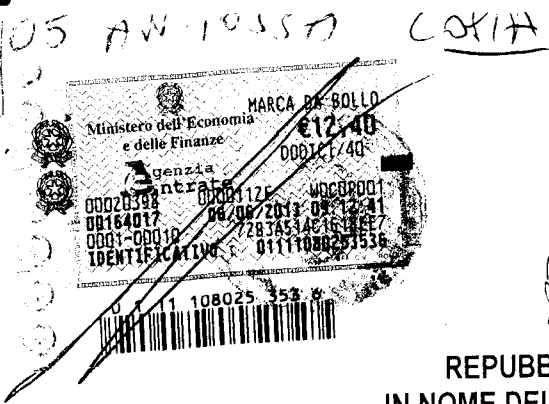
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Rosa Iossa 081/7963675

Mrn



Cia/d'uso 02/09/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, in persona del G.M., Dr. Gian Andrea Chiesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 919/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente

TRA

SERGIO GIGLIOTTI nonché la G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ti in Casoria, alla Via A. Diaz, 1° Trav., n. 18, presso lo studio dell'Avv. Katia De Rosa, che li rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

E

REGIONE CAMPANIA, in Persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura generale alle liti ai rogiti del Notaio Cimmino del 17.9.2002, rep. n. 35093, nonché decreto dirigenziale n. 46 del 26.1.2006, dall'Avv. Rosa Jossa, unitamente alla quale è elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

CONVENUTA

NONCHÉ

COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura alle liti ai rogiti del Notaio G. di Transo rep. nn. 34325/89 e 15503/86, nonché di delibera di G.C. n. 162, del 12.6.2007, dagli Avv.ti Giovanni Cresci e Mauro Lavarone, unitamente ai quali è elett.te dom.to in Casoria, presso la casa comunale, servizio avvocatura;

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.1.2013 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

1. Questioni preliminari.

In via del tutto preliminare va osservato che, ai sensi dell'combinato disposto degli artt. 269, comma 3, e 183, comma 4, ult. parte, originaria formulazione cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) se nulla vieta all'attore di proporre istanza di chiamata in causa del terzo, sulla scorta delle difese articolate dall'originario convenuto, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, in ogni caso il termine ultimo -previsto a pena di decadenza e rispettato nella specie- per provvedere all'uopo deve intendersi fissato con l'esaurimento della prima udienza di trattazione, quando, cioè, le attività difensive introduttive del convenuto sono complete: di talché deve concludersi per la tempestività della relativa istanza formulata dalla difesa di parte attrice nel corso dell'udienza dell'1.12.2006 (fissata dal precedente istruttore per la trattazione, ex art. 180, comma 2, originaria formulazione, cod. proc. civ.).

Sempre in via preliminare, poi, ribadendo quanto già osservato con l'ordinanza del

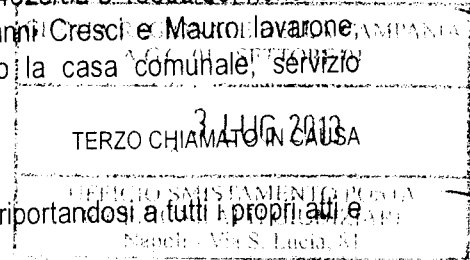
6/6/2013
Rilasciate nr. 2+2... Copie
conformi - no studio di
nr. 6... de Rosa
all'... a...
Euro 74.40...
anche per...
Casoria...

284/2013
N. sent.
919/0512
N. R.G.
1316/2013
N. cron.
614/2013
N. rep.
OGGETTO: RISARCIMENTO
DANNI

NOTIF. SENTENZA

NOTIF. APPELLO

AVV
11099



Handwritten signatures and initials.

21.2.2011, rappresenta *ius receptum* il principio in virtù del quale, qualora la procura *ad litem* sia rilasciata in margine a un atto del processo, coordinando questa con il contenuto di quell'atto, eventuali incertezze -in ordine alla effettiva portata della volontà della parte- devono essere superate attribuendo alla parte stessa la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass., 9.4.2009, n. 8699; nonché Cass. 2.7.2007, n. 14970; Cass., 7.3.2006, n. 4868; Cass., S.U., 10.4.2000, n. 108); orbene, in applicazione del summenzionato principio, osserva questo Giudice come, dalla lettura dell'intero atto di citazione introduttivo del presente giudizio emerge in maniera inequivocabile come la attrice RITA MANLIO SESSO abbia agito non già in proprio, bensì quale legale rappresentante della G.D.R. S.R.L..

2. Sul merito.

Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

Invero risulta documentalmente provato (e le circostanze sono state comunque confermate dai testi escussi nel corso del giudizio) che effettivamente, in data 13.7.2005, nell'immobile di proprietà attorea (e, in particolare, nel cortile e nei locali cantinati. Quanto alla prova della titolarità, in capo al GIGLIOTTI, dei beni immobili interessati dagli eventi per cui è causa, cfr. il doc. 2 della produzione di parte attrice) si verificò un copioso allagamento a causa di acqua proveniente dal finitima massicciata della ex linea della Circumvesuviana.

In particolare, dalla relazione di Intervento e dal rapporto dei VV.FF. intervenuti in occasione del sinistro (cfr. docc. 5-6 della produzione di parte attrice) si evince (cfr. anche, tuttavia, la documentazione fotografica presente nella produzione di parte attrice) che "un cortile di circa 800 mq e due locali cantinati rispettivamente di 800 mq e di 80 mq circa...erano interessati da allagamento per una altezza di circa 60 cm di acqua piovana riversatasi attraverso la massicciata ex binari circumvesuviana dove ignoti (tempo addietro) avevano scaricato diversi cumuli di materiali di risulta provocando un'ostruzione che deviava l'acqua all'interno del cortile e dei cantinati adibiti a deposito per ricambi auto....inoltre sono stati interessati i vani fine corsa del montacarico e dell'ascensore dello stabile..."; "nel corso del sopralluogo, effettuato unitamente al geom. Gelardo dell'UTC di Casoria, il personale di VVF intervenuto ha constatato che il confinante canale di scolo delle acque meteoriche proveniente dalla confinante massicciata della ex linea della circumvesuviana risultava essere ostruito da materiale di risulta". Sempre dal menzionato rapporto, infine, si coglie che, in conseguenza dell'inondazione di cui si è detto, rimasero danneggiate dodici autovetture (due delle quali di proprietà della società attrice), nonché vario materiale e pezzi di ricambio per autocarri, autovetture ed autobus, di proprietà della società attrice, collocati nei cantinati di cui si è detto i quali erano nella disponibilità della G.D.R. in virtù di regolare contratto di locazione (cfr. doc. 3 in atti).

Non sussistono dubbi (anche in considerazione della particolare fidejacentia del contenuto degli atti redatti dai VV.FF., ex art. 2700 cod. civ.), pertanto, in ordine alla verifica dell'evento descritto in citazione, al coinvolgimento dei beni di proprietà degli attori e dunque, in ultima analisi, alla sussistenza del diritto di SERGIO GIGLIOTTI e della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al conseguimento del relativo risarcimento. In proposito occorre distinguere la posizione degli attori.

2.1. Sui danni subiti da SERGIO GIGLIOTTI.

Invero, il GIGLIOTTI ha prodotto una relazione a firma dell'Ing. DE ROSA, donde si evince che, a seguito dell'allagamento verificatosi all'interno del fabbricato sito in Casoria, alla Via G. Gigante, n. 120, si sono verificati danni alla parete interna ed esterna dell'edificio

medesimo (cfr. anche la documentazione fotografica allegata alla stessa, dalla quale è possibile anche evincere il livello di altezza raggiunto dall'acqua), con particolare riferimento al vano scala; si è inoltre verificato un ammaloramento dei pannelli in cartongesso collocati nel detto vano scala. L'Ing. DE ROSA ha stimato il costo delle riparazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi descritti nella propria relazione in complessivi **€ 2.282,15 (duemiladuecentottantadue/15)**, oltre I.V.A., ove ne sia documentato l'esborso: costo che appare decisamente congruo e condivisibile. A tale importo deve poi aggiungersi l'esborso per il lavaggio e la pulizia dei locali: in proposito parte attrice ha depositato (cfr. doc. 8) fattura emessa dalla PULITERM, per complessivi **€ 2.700,00 (duemilasettecento/00)**, oltre I.V.A.: somma il cui pagamento, con l'eccezione dell'I.V.A. (la cui ripetizione non è stata richiesta dalla parte attrice), va riconosciuto in favore dell'attore.

In conclusione, parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento del complessivo importo di **€ 4.982,15 (quattromilanovecentottantadue/15)**, oltre all'I.V.A. sull'importo di € 2.282,15 (duemiladuecentottantadue/15), ove ne sia documentato l'esborso.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di SERGIO GIGLIOTTI degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 13.7.2005 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.7.2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, **con divieto di anatocismo**.

Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

2.2. Sui danni subiti dalla G.D.R. S.R.L.

Passando, quindi, all'esame dei danni subiti, nell'occasione dalla società attrice, dalla svolta CTU -a firma del p.a. Antonio Bartoli, depositata il 19.3.2012 ed alla quale integralmente si rinvia- redatta sulla base dei rilievi svolti dai VV.FF. nonché dell'esame visivo della merce originariamente ricoverata presso i locali cantinati condotti in locazione dalla G.D.R. e tenuto conto unicamente dei beni (autoveicoli inclusi) oggetto dell'originaria richiesta risarcitoria (inammissibile, siccome tardiva, essendo la richiesta inerente gli ulteriori beni "ammalorati" indicati dal CT di parte attrice nel corso delle operazioni peritali mediante il deposito di una lista integrativa -ed indicati dal CTU con le lettere A-Z) è

emerso che: a) l'autovettura FIAT PALIO, TG. BA963LM, ha subito unicamente un'operazione di lavaggio, per il costo di **€ 125,00 (centoventicinque/00)**, senza riportare (di essi non v'è prova) ulteriori danni alla carrozzeria ovvero alla meccanica; b) l'autovettura MERCEDES CLASSE C, TG. CF592ZX ha invece riportato danni all'impianto elettrico ed alla tappezzeria (dovendosi invece escludere dal computo gli esborsi sostenuti per il cambio dell'olio, del filtro e della relativa manodopera), il cui costo di riparazione e lavaggio è stato quantificato dal perito di ufficio in complessivi **€ 878,42 (ottocentosettantotto/42)**; c) il carrello elevatore (c.d. muletto) rimasto danneggiato in occasione dell'evento allegato in citazione aveva un costo, all'epoca dello stesso, pari ad **€ 2,458,33 (duemilaquattrocentocinquantotto/33)**; d) il danneggiamento del materiale analiticamente descritto al capo "J" dell'atto di citazione ed enumerato al Capitolo 5 della perizia di ufficio, con esclusione degli articoli in quest'ultima indicati ai nn. 24, 25, 31, 32, 33, 34 (i quali, per funzione e stato di conservazione conservano ancora la propria utilità e concreta commerciabilità), ha determinato un danno a carico della società attrice, per complessivi **€ 70.313,14 (settantamilatrecentotredici/14)**, di cui € 58.595,12 (cinquantottomilacinquecentonovantacinque/12) a titolo di costi sostenuti dalla G.D.R. per il relativo acquisto ed € 11.719,02 (undicimilasettecentodicinove/02) a titolo di omesso guadagno per la mancata vendita. Tutti gli importi predetti, per altro verso, devono essere calcolati al netto dell'I.V.A., trattandosi di danni subiti in relazione a beni strumentali ovvero beni la cui I.V.A. è imputabile, a titolo di rivalsa, sull'acquirente finale. In conclusione, i danni subiti dalla G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., ammontano a complessivi **€ 73.774,89 (settantatre milasettecentosettantaquattro/89)**.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquilano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 13.7.2005 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.7.2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, **con divieto di anatocismo**. Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

2.3. Sulla titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio.

Quanto, infine, alla individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle somme innanzi

Handwritten signature: De M...

indicate, parte attrice ha originariamente convenuto in giudizio la REGIONE CAMPANIA, salvo chiedere, in conseguenza delle difese articolate da quest'ultima, di essere autorizzata a chiamare in causa il COMUNE DI CASORIA.

Orbene, dallo stesso rapporto dei VV.FF. intervenuti sui luoghi in occasione dell'allagamento per cui è causa emerge che lo stesso non fu determinato da un malfunzionamento dell'impianto fognario (certamente nella titolarità e disponibilità del COMUNE -cfr. art 91, lett. c, n. 14, R.D. 3.3.1934, n. 383 e succ. integrazioni e modificazioni) quanto dalla omessa manutenzione (cfr. anche la documentazione fotografica presente nella produzione di parte attrice) del canale di scolo della massicciata della vecchia linea ferroviaria della Circumvesuviana, completamente invaso da vegetazione e detriti, pacificamente nella titolarità della Regione Campania (cfr. D.P.R. 616/1977; D. Lgs. 422/1997; D. Lgs. 112/1998; D.P.C.M. 16.11.2000; L.R. Campania, 3/2002) -si evidenzia, in proposito, la tardività della produzione documentale effettuata dalla difesa della Regione nel corso delle operazioni peritali.

In conseguenza, il pagamento delle somme innanzi indicate *sub* 2.1 e 2.2. va integralmente posto a carico della REGIONE CAMPANIA, con rigetto della domanda proposta dagli attori nei confronti del COMUNE DI CASORIA.

3. Sulle spese di lite.

Nei rapporti tra gli attori e la REGIONE spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. KATIA DE ROSA dichiaratasene anticipataria, ex art. 93 cod. proc. civ.. In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico della REGIONE CAMPANIA le spese della compiuta CTU.

Sussistono, invece, giusti motivi per integralmente compensare le spese di lite nei rapporti tra gli attori ed il COMUNE DI CASORIA, ex art. 92, comma 2, originaria formulazione, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, in persona del G.M., Dr. Gian Andrea Chiesi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 919/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente tra SERGIO GIGLIOTTI nonché la G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, nonché il COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco *p.t.*, legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1. accoglie, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da SERGIO GIGLIOTTI nonché dalla G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante;

2. rigetta, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da SERGIO GIGLIOTTI nonché dalla G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, nei confronti del COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco *p.t.*, legale rappresentante;

per l'effetto:

3. condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *p.t.* della Giunta Regionale, legale rappresentante, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di:

3.1) SERGIO GIGLIOTTI, della complessiva somma di € **4.982,15 (quattromilanovecentottantadue/15)**, oltre all'I.V.A. sull'importo di € 2.282,15 (duemiladuecentottantadue/15), ove ne sia documentato l'esborso; **3.2)** G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, della complessiva somma di € **73.774,89**

(settantatremilasettecentosettantaquattro/89); nell'uno e nell'altro caso oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulle somme complessive rispettivamente innanzi liquidate all'attualità ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 13.7.2005 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.7.2005 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, **con divieto di anatocismo**;

4. condanna, altresì, la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, legale rappresentante, al pagamento, in favore di SERGIO GIGLIOTTI nonché della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., degli interessi al saggio legale sulle somme rispettivamente innanzi liquidate all'attualità sub 3.1) e 3.2), dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

5. condanna infine la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, legale rappresentante, al pagamento, in favore di SERGIO GIGLIOTTI nonché della G.D.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi **€ 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00)** così suddivisi: € 650,00 (seicentocinquanta/00) per esborsi, ed € 6.600,00 (seimilaseicento/00) per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. KATIA DE ROSA, dichiaratasene anticipataria, ex art. 93 cod. proc. civ.;

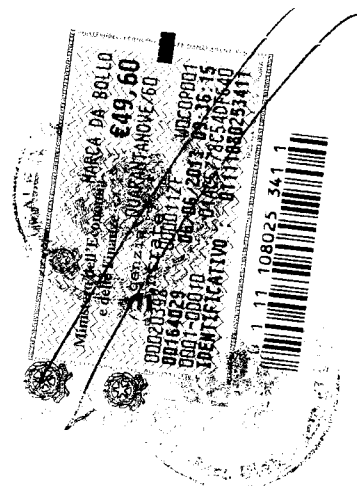
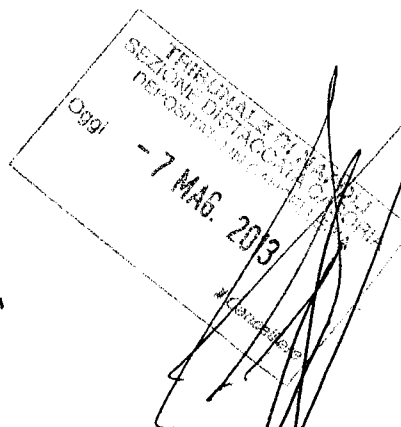
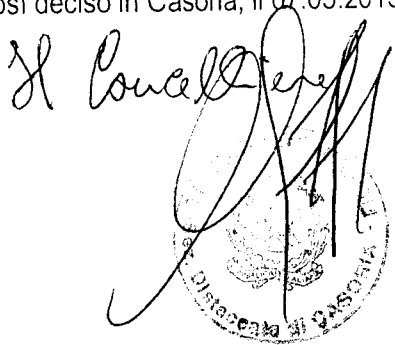
6. pone definitivamente a carico della REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, legale rappresentante, le spese della compiuta c.t.u.;

7. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli attori, da un lato, ed il COMUNE DI CASORIA, in persona del Sindaco p.t., dall'altro.

Così deciso in Casoria, il 07.05.2013

Il Giudice

Dr. Gian Andrea Chiesi



1275

Studio Legale

Avv. Katia De Rosa

Via A. Diaz I trav. 18 - 80026- Casoria (Na) Tel-fax 0815403615

e mail avv.katiaderosa@virgilio.it

si riceve per appuntamento in giorni lun. mer. ven. dalle ore 16,30 alle ore 19,30

FAX 081 7964575

All'attenzione del Dott. Spina

Oggetto: sentenza n.ro 284/2013 Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria Giudice Gian Andrea Chiesi Rg. 919/05/C tra Gigliotti Sergio- GDR srl in persona del leg. rapp.te p.t/Regione Campania

Come richiesto dalla dott.ssa Di Prisco, invio di seguito la fattura pro forma per le spese e competenze per il sottoscritto avvocato.

Casoria li 22 novembre 2013

Avv. Katia De Rosa



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0806755 26/11/2013 08,47

Mitt. : AVV. KATIA DE ROSA

Ass. : 5515 Direzione Generale per le risc...



204 02

SETTORE DEMANIO PATRIMONIO	
ASSIGNATA AL SERVIZIO	
01	DEMANIO
25 NOV. 2013	
02	PATRIMONIO
03	TECNICO
04	ALIENAZIONE

pro forma di fattura
Avv. Katia De Rosa
Via A. Diaz I traversa n. 18
80026 Casoria (NA)
P.I. 03742161213
C.F. DRSKTA71M42B990H

Casoria li

Spett.le Regione Campania
In persona del Presidente p.t.

Oggetto: spese e competenze come da sentenza n.ro 284/2013 Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Casoria Giudice Gian Andrea Chiesi Rg. 919/05/C tra Gigliotti Sergio- GDR srl in persona del leg. rapp.te p.t/Regione Campania in favore dell'avv.to Katia De Rosa attributario

pro forma di fattura

Compensi	€ 6.600,00
Cpa 4% su € 6.600,00	€ 264,00
Iva al 22% su € 6.864,00	€ 1510,00
spese non imponibili	<u>€ 650,00</u>
Totale	€ 9024,00

avv. Katia De Rosa